

*La Presidente*

Roma, 22 dicembre 2015

Prot.4733/15

*tramite posta elettronica certificata*

*rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it*

Preg.mo Dott. Daniele Franco  
Ragioniere generale dello Stato  
via XX Settembre, 97           ROMA

OGGETTO: obbligatorietà iscrizione all'Albo – Sua nota del 19 ottobre 2015.

Preg.mo Ragioniere generale,

la Sua nota del 19 ottobre 2015 merita alcune precisazioni in merito alla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di Assistente sociale, sia che si tratti di rapporto di lavoro dipendente, sia che si tratti di rapporto di lavoro autonomo.

L'esame della questione non può prescindere dalla disamina della normativa contemplata dall'Ordinamento della professione di Assistente sociale e, più nel dettaglio, dagli artt. 1 e 2 della Legge 23 marzo 1993 n. 84 nonché dalle prescrizioni di cui al DPR 5 giugno 2001, n. 328.

L'art. 1 del richiamato Ordinamento Professionale, rubricato "Professione di assistente sociale" stabilisce che:

- 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.*
- 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.*
- 3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.*



***La Presidente***

*4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.*

Il successivo art. 2 della Legge n. 84/93, rubricato "Requisiti per l'esercizio della professione" precisa che:

*1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, avere conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.*

*1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.*

*2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.*

Sulla scorta dei principi sanciti dalla richiamata normativa dell'Ordinamento professionale, da una parte, l'art. 22 DPR 5 giugno 2001 n. 328 prescrive, ai fini della iscrizione nella "Sezione A" dell'Albo, il conseguimento della laurea specialistica in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" nonché il conseguimento della abilitazione mediante il superamento dell'esame di Stato; dall'altra parte, il successivo art. 23 della richiamata normativa richiede, ai fini della iscrizione nella "Sezione B" dell'Albo, il conseguimento della laurea triennale in "Scienze del Servizio Sociale" nonché il superamento dell'esame di Stato (le titolazioni dei corsi di laurea hanno poi subito modifiche in seguito all'emanazione del Decreto 22 ottobre 2004, n.270, *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509, e sono ora denominate "Servizio sociale", triennale classe 39, e "Servizio sociale e politiche sociali, magistrale classe 87).

Appare, quindi, evidente che la ratio dell'intero corpus normativo dell'Ordinamento professionale degli Assistenti sociali è quella di sancire l'obbligo di iscrizione dell'Assistente sociale all'Albo custodito da ciascun Consiglio regionale, sia nell'ipotesi in cui svolga una attività professionale autonoma sia che presti la sua attività alle dipendenze di un datore di lavoro nel settore pubblico ovvero in quello privato.

Orbene, sul presupposto che agli Assistenti sociali, chiamati ad operare in contesti sociali particolarmente complessi e difficili, sono demandati particolari incarichi e delicate mansioni anche per conto dell'Autorità Giudiziaria, sotto il profilo fattuale, la obbligatorietà della iscrizione all'Albo trova la propria giustificazione nella necessità di

*La Presidente*

tutelare e di accrescere la professionalità, la qualificazione e la specializzazione dei componenti dell'intera categoria professionale.

In altri termini, il legislatore prevede espressamente l'obbligo di iscrizione dell'Assistente sociale all'Albo professionale, a prescindere dalla connotazione della prestazione professionale svolta, al solo scopo di accrescerne la professionalità e la specializzazione, da un lato, attraverso la condivisione dei principi sanciti dal "Codice Deontologico dell'Assistente Sociale", come aggiornato dal Consiglio nazionale nel testo in vigore dall'1 settembre 2009; dall'altro lato, attraverso la previsione dell'adempimento degli obblighi formativi, secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali", approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 10 gennaio 2014 sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 3, comma 5, lett. b), e del DPR 7 agosto 2012, n. 137 attuativo di tale norma.

Sulla scorta di tali argomentazioni, supportate dalle richiamate normative e, più in generale, dalla logica sottesa alla creazione ed al funzionamento anche dell'Ordinamento professionale degli Assistenti sociali, non appaiono condivisibili le conclusioni della nota a Sua firma del 19 ottobre 2015, indirizzata al Comune di San Donà di Piave ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, laddove esclude l'obbligatorietà della iscrizione all'Albo anche degli Assistenti sociali che svolgono la propria attività professionale alle dipendenze di un Ente Pubblico.

Pervenendo a simili conclusioni, infatti, non vengono tenute in debita considerazione, da un lato, le prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 23 marzo 1993 n. 84; dall'altro lato, di essere esclusivamente condizionate dalle esigenze finanziarie degli Enti Pubblici e, in particolare, degli Enti locali.

Acclarato, quindi, l'obbligo in capo all'Assistente sociale di iscrizione all'Albo professionale anche nell'ipotesi in cui svolga la propria attività alle dipendenze di un Ente Pubblico, passiamo a considerare i presupposti necessari perché l'Assistente sociale maturi il diritto ad ottenere dall'Ente di appartenenza il rimborso della contributo annuale di iscrizione all'Albo.

Come enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7776/15, ribadendo i principi già enunciati nella propria precedente sentenza 20 febbraio 2007 n. 3928 e dal parere reso il 15 marzo 2011 dal Consiglio di Stato con riferimento all'affare contraddistinto con RGN 678/10, perché l'iscritto ad un Albo professionale acquisisca la titolarità del diritto al rimborso del contributo annuale di iscrizione all'Albo occorre il concorso di due condizioni e, più nel dettaglio, è necessario, per un verso, il carattere obbligatorio dell'iscrizione ai fini dell'espletamento dell'attività del professionista; per l'altro verso,

*La Presidente*

il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione, in cui l'Ente pubblico è l'unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività.

A tale stregua, essendo sempre scontata la sussistenza della prima condizione, rispetto alla quale non esiste alcun limite posto dal legislatore così come accade, invece, per altre categorie professionali (cfr. art. 90, co. 4, D. Lgs. 163/2006 per la categoria professionale degli ingegneri), l'Assistente sociale matura il diritto al rimborso del contributo di iscrizione all'Albo solo allorquando svolga la propria attività professionale in favore dell'Ente Pubblico con il vincolo della esclusività.

Ne deriva che, sussistendo tale vincolo nell'esercizio della propria attività professionale, l'Assistente sociale, il quale dimostri documentalmente di aver adempiuto all'obbligo del pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo, deve essere rimborsato dall'Ente pubblico datore di lavoro "in base al principio generale applicabile anche all'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è tenuto a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".

Sulla scorta di tale principio e sul presupposto che il contributo annuale di iscrizione all'Albo professionale, connotandosi alla stregua di una "quota associativa", si configura come un vero e proprio tributo (sul punto, cfr. Cass. Sez. Unite, Ordinanza 11/26 gennaio 2011, n. 1782), esso è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

Ne consegue che dietro formale richiesta dell'Assistente sociale, il quale presta la propria attività di lavoratore subordinato ed in regime di esclusività, e dietro produzione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo contributivo almeno per ciò che concerne gli ultimi cinque anni, l'Ente pubblico datore di lavoro dovrà procedere al rimborso del relativo importo.

In ragione di quanto precede, sulla scorta della richiamata normativa (artt. 1 e 2 Legge 23 marzo 1993 n. 84 integrata dal DPR 5 giugno 2001, n. 328) sussiste in capo all'Assistente Sociale l'obbligo di iscrizione all'Albo per poter svolgere la propria attività professionale anche alle dipendenze di un Ente Pubblico.

Ciò posto, nell'ipotesi svolga la propria attività professionale di "lavoratore subordinato" con il vincolo della esclusività, l'Assistente sociale matura il diritto ad ottenere dall'Ente Pubblico di appartenenza il rimborso del contributo annuale di iscrizione all'Albo, atteso che svolge la propria attività professionale nella qualità di mandatario dell'Ente suo datore di lavoro.

Si rivolge istanza, pertanto, per una rivisitazione della nota del 19 ottobre 2015, al fine di evitare inutili contenziosi tra il personale con qualifica di Assistente sociale e gli Enti pubblici datori di lavoro.



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**  
*Consiglio Nazionale*

*La Presidente*

In attesa di un cortese favorevole riscontro, si porgono fervidi auguri per le prossime Festività



Silvana Mordegia

*Silvana Mordegia*